

**Legge 29 ottobre 1984, n. 735  
Attuazione della Direttiva del  
Consiglio delle Comunità Europee  
N.82/489 del 19 07 1982  
Comportante Misure Destinate ad  
Agevolare l'Esercizio Effettivo del  
Diritto di Stabilimento e di Libera  
Prestazione dei Servizi dei  
Parrucchieri.**

**in G.U. n. 302 del 2-11-1984**

La Camera dei deputati ed il Senato della  
Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:**

Promulga

la seguente legge:

**Articolo unico.**

Alla fine dell'art.2 della legge 14 febbraio 1963, n.  
161, come sostituito dall'art.2 della legge 23  
dicembre 1970, n. 1142, è aggiunto il seguente  
periodo:

<<Per le attività esercitate in un altro Stato  
membro della Comunità economica europea la  
qualificazione professionale è accertata mediante  
apposito attestato rilasciato dall'autorità od  
organismo competente designato dallo Stato  
membro della Comunità di origine o di provenienza  
e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda  
di autorizzazione all'esercizio delle attività  
contemplate nel precedente art.1>>.

**Note**